



## Decreto PNRR D.L. 19/2024 / A.C. 1752

Dossier n° 105 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
10 aprile 2024

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1752
D.L.	19/2024
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Numero di articoli:	46
Commissione competente :	V Bilancio
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" è composto di 46 articoli, suddivisi in tre Titoli e dodici Capi, e presenta tre Allegati.

Il Titolo I interviene in materia di **governance per il PNRR e il PNC** e include il solo **Capo I (articoli da 1 a 10)**, sulle misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 1, comma 1, primo periodo, è volto a stanziare le risorse finanziarie necessarie a garantire la piena operatività del PNRR, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, disponendo l'incremento di 9,42 miliardi di euro del Fondo di rotazione per l'attuazione del **Next Generation EU-Italia** per il periodo 2024-2026. Il secondo periodo del comma 1, provvede a stanziare le risorse occorrenti a dare **continuità attuativa alle misure definanziate dal nuovo PNRR**, autorizzando la **spesa complessiva di 3,44 miliardi** per il periodo 2024-2029. I commi da 2 a 4 disciplinano la procedura per la **verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)**.

Il comma 5 destina le risorse autorizzate, per la **spesa complessiva pari a 3,44 miliardi per il periodo 2024-2029** di cui al comma 1, secondo periodo, per dare **continuità attuativa alle misure definanziate dal PNRR**. Si tratta di sei specifici interventi: Servizi digitali e esperienza dei cittadini; Progetto Cinecittà; Utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abete*; Piani urbani integrati; Aree Interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità; Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. Il comma 6 dispone il **refinanziamento di alcuni interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)** per complessivi 2,6 miliardi negli anni dal 2024 al 2028. Il comma 7 incrementa per le annualità del 2026 e del 2028 l'autorizzazione di spesa per i contributi al gruppo Ferrovie dello Stato. Il comma 8 dispone in merito alla **copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi 1, 6 e 7**, connessi: al finanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi inclusi nel PNRR, al finanziamento degli investimenti definanziati dal PNRR, all'incremento degli investimenti previsti dal Piano nazionale complementare (PNC) nonché alla concessione di **contributi al gruppo Ferrovie dello Stato**. I commi 9 e 10 riguardano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027.

Il comma 11 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che provveda all'**aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali del Piano Nazionale Complementare**. Il comma 12 **abroga la disposizione che prevede la revoca del finanziamento dei programmi del PNC nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti**.

Il comma 13 prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato "**Verso un ospedale sicuro e sostenibile**" del PNRR Missione 6 Salute, il cui finanziamento pertanto, già previsto in quota-parte a carico delle risorse statali del Fondo complementare, è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria. Il comma 14 prevede la possibilità che **le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, attualmente giacenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale**

ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio. Il **comma 15** dispone il versamento nei conti correnti di tesoreria *Next Generation EU-Italia* delle risorse autorizzate dal comma 1, per la realizzazione degli **investimenti stabiliti dal PNRR**.

L'**articolo 2** dispone l'**obbligo** per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR di **aggiornare sulla banca dati ReGIS, entro trenta giorni** dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, il **cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma e intervento alla data del 31 dicembre 2023**. L'**articolo 3** reca le **misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione, estendendo al PNRR talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea**. Il **comma 2** aggiunge delle ulteriori funzioni al medesimo Comitato. I **commi 3 e 4** intervengono sulla **composizione** del citato Comitato in relazione ai nuovi compiti attribuiti. Il **comma 5** specifica che la **partecipazione al Comitato non dà diritto alla corresponsione di alcun tipo di emolumento** (compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati) fatto salvo l'eventuale trattamento di missione previsto dalle amministrazioni di provenienza che vi provvedono senza nuovi o maggiori oneri. Il **comma 6** demanda la definizione delle **norme sull'organizzazione e il funzionamento del Comitato** ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR. Il **comma 7** reca una **clausola di invarianza finanziaria**. Il **comma 8** interviene sulla disciplina dei **protocolli d'intesa tra la Guardia di Finanza e le amministrazioni titolari di interventi PNRR**. Il **comma 9** interviene sull'articolo 512-*bis* del codice penale in **materia di trasferimento fraudolento di valori**, stabilendo che la pena della reclusione da uno a sei anni già prevista dalla citata norma, si applichi a chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia. Il **comma 10**, che **modifica il Codice delle leggi antimafia**, inserisce taluni reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto tra quelli che possono dare luogo all'adozione dell'**informazione antimafia interdittiva**.

L'**articolo 3** reca **misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione**. Al comma 1 estende al PNRR talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea - COLAF. Il comma 2 attribuisce al medesimo Comitato ulteriori funzioni e il comma 4 ne integra la composizione a seguito dell'attribuzione dei nuovi compiti prevista dalle disposizioni in esame. Il comma 5 specifica che la partecipazione al Comitato non dà diritto alla corresponsione di alcun tipo di emolumento. Il comma 6 demanda a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato. Il comma 7 reca una clausola di invarianza

finanziaria. Il comma 8 interviene sulla disciplina dei protocolli d'intesa tra la Guardia di Finanza e le amministrazioni titolari di interventi PNRR o che provvedono all'attuazione di interventi del PNRR. La novella dispone circa la possibilità, da parte della Guardia di finanza, di condividere dati nell'ambito dei suddetti protocolli, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo e sulla protezione dei dati personali. Il comma 9 modifica l'art. 512-*bis* del codice penale in materia di trasferimento fraudolento di valori. Il comma 10, modificando il Codice delle leggi antimafia, inserisce taluni reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto tra quelli che possono dar luogo all'adozione dell'**informazione antimafia interdittiva**.

L'**articolo 4** reca disposizioni relative al **personale** e alle **funzioni della Struttura di missione PNRR** istituita presso la Presidenza del Consiglio dal decreto-legge n. 13 del 2023. Il **comma 1** eleva da quattro a cinque il **numero delle direzioni generali** in cui la Struttura è articolata. Il **comma 2 trasferisce alla Struttura di missione PNRR risorse e personale** dell'Unità di missione presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, preposta al coordinamento, monitoraggio, controllo degli interventi previsti nel PNRR. In base a quanto disposto dal **comma 3**, la Struttura di missione PNRR riceve **comunicazione degli atti assunti** con ordinanza motivata dall'amministrazione, ente, organo, ufficio o commissario *ad acta* nominati **per l'esercizio di poteri sostitutivi rispetto agli enti territoriali inadempienti** agli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR assunti in qualità di soggetti attuatori.

L'**articolo 5** reca disposizioni urgenti in **materia di alloggi universitari finalizzate al conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR**. Si dispone la nomina di un **Commissario straordinario**, che opera presso il Ministero dell'università e della ricerca, per la **realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari**. In base al **comma 2**, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta **in carica fino al 31 dicembre 2026** e si avvale di **una struttura di supporto** posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino alla data di cessazione dell'organo commissariale. Il **comma 3** contiene la clausola di **copertura degli oneri** derivanti dal comma 2.

L'**articolo 6, comma 1**, prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di un **Commissario straordinario** per assicurare la rapida realizzazione degli **interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata**, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio, creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR. Tale nomina deve avvenire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro dell'interno, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. L'incarico del Commissario scade il 31 dicembre 2029 e prevede anche l'eventuale esercizio dei **poteri sostitutivi in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR** ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR. Ai sensi del **comma 2**, il medesimo decreto di nomina è chiamato a determinare anche il **compenso** del Commissario, che non può eccedere la misura indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Il comma 2 prevede inoltre la costituzione di una **struttura di supporto**. Agli oneri dell'articolo 6, si provvede con le **risorse** di cui al **comma 3**.

L'**articolo 7** prevede la nomina di un **Commissario straordinario con la finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura**. Il **comma 2** precisa che il decreto di nomina determina anche il **compenso del Commissario straordinario**, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Viene prevista anche la creazione di una **struttura di supporto** al Commissario, composta da massimo di **dodici unità** di personale. Il **comma 3** dispone in ordine alla **copertura finanziaria** delle disposizioni dell'articolo 7 stabilendo che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'**articolo 8** reca **misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori**. Il **comma 1** introduce delle modifiche all'articolo 8, comma 5 del decreto-legge n. 13 del 2023, volte a stabilire che, oltre agli enti locali e agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, **anche le regioni devono prevedere nei propri regolamenti**, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, **la possibilità di erogare**, relativamente ai progetti del **PNRR**, **l'incentivo per le funzioni tecniche** previsto dal Codice degli appalti anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite previsto dal testo unico sul pubblico impiego con riferimento al trattamento accessorio del personale. Il **comma 2** integra la formulazione di specifiche norme transitorie che consentono, in alcune pubbliche amministrazioni, **contratti di lavoro a tempo determinato anche di durata complessiva superiore a trentasei mesi**. Il **comma 3** reca modifiche normative in materia di avvalimento, da parte degli **enti territoriali**, del **supporto tecnico-operativo di società in house qualificate** per la promozione e la realizzazione di **progetti di sviluppo territoriale** finanziati da **fondi europei e nazionali**. Il **comma 4** introduce disposizioni in materia di **supporto tecnico** ai commissari straordinari per il **collegamento intermodale Roma – Latina** e per l'**acquedotto del Peschiera**, prevedendo la facoltà per gli stessi di avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e a disciplinarne i compensi, disponendo al riguardo l'applicazione delle norme in materia di limiti retributivi e di divieto di cumulo con la pensione anticipata cosiddetta "quota 100". Al fine di semplificare e rinviare alla disciplina generale stabilita per i commissari straordinari in materia di trasferimento delle risorse, il **comma 5, abroga una disposizione della legge di bilancio 2023**, sopprimendo la previsione secondo cui sono demandati ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione degli interventi da finanziare, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse per la realizzazione del sottoprogetto "**Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano**" del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera". Il **comma 6** stabilisce che il **divieto di assunzione di personale da parte delle amministrazioni degli enti territoriali previsto in caso di mancata trasmissione dei documenti contabili** di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2016, **non si applica alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023 e riferite a personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità**. Il **comma 7** mira a **riorganizzare il riparto delle risorse previste per il Fondo destinato all'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)** apportando modifiche testuali all'articolo 26 del decreto-legge 36 del 2022, istitutivo del fondo stesso. Il **comma 8** istituisce a decorrere dal 1° luglio

2024, un **posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, in aggiunta all'attuale dotazione organica e in deroga alle percentuali previste dalla normativa vigente. Il **comma 9** prevede che il direttore generale si avvale di **personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa**, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. Il **comma 10** reca la **quantificazione degli oneri** derivanti delle disposizioni del comma 8. Il **comma 11 incrementa di 3 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 la dotazione del suddetto Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)**. Il **comma 12** autorizza l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale** a indire nel 2024 di **procedure selettive** volte a **stabilizzare** nei propri ruoli il **personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato**. Il **comma 13**, intervenendo sulla medesima disciplina delle procedure selettive relative all'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale**, **dimezza a un anno il periodo di servizio continuativo previsto quale requisito per la riservabilità di una quota di posti nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali**. In linea con la finalità del rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR, il **comma 14 incrementa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 il fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato**. Il **comma 15 incrementa, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica del Ministero della Salute, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro**. Il **comma 16** dispone sulla **copertura degli oneri recati dal comma 15**. Il **comma 17** dispone che **il Ministero del turismo può ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici**, al fine di completare i seguenti investimenti e riforme del PNRR. Il **comma 18** **riduce di un anno la durata dell'effettivo servizio richiesto per il passaggio alla qualifica di viceprefetto** e pone – fino alla fine del 2025 – un divieto di comando, distacco o assegnazione, ad esclusione di quelli in corso, presso altre pubbliche amministrazioni, ad eccezione degli organi costituzionali, del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno - Area e Comparto Funzioni centrali. Il **comma 19** dispone un **incremento**, pari a 400.000 euro a decorrere dal 2024, del limite di spesa per la corresponsione dell'indennità di amministrazione in favore del personale, incluso quello dirigenziale non generale, che svolga funzioni istituzionali presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla **verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi** e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, **in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagiati**. Il **comma 20** stabilisce che con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e regolati gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla delibera del CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021 sulla programmazione della politica di coesione 2021-2027 per l'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei suddetti programmi, in linea con la normativa europea. Tali interventi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, potranno riguardare **azioni finalizzate ad assicurare la continuità alle attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall'Unione europea**. Il **comma 21** incrementa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 **le risorse destinate all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione delle aree ricomprese nei crateri nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016**. Il **comma 22** disciplina la **copertura degli oneri** del precedente comma. Il **comma 23** introduce una deroga al divieto di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico della **società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.**, qualora le perdite risultino complessivamente assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'Autorità competente.

L'**articolo 9** è volto al **rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali, in ordine all'esecuzione e monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR**. A tal fine, il **comma 1** istituisce una **cabina di coordinamento** a sostegno degli enti locali per l'attuazione e monitoraggio del PNRR **presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale di Governo**, definendone altresì la composizione ed i compiti di monitoraggio. In base a quanto previsto dal comma 1, ciascuna cabina di coordinamento predispone un **piano di azione secondo apposite linee guida emanate dalla Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il PNRR e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno**. Il **comma 2** indica che il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono oggetto di **comunicazione alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR**. Ai sensi del **comma 3**, restano ferme le **attività di collaborazione e supporto** alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR **previste dalla legislazione vigente**. Il **comma 4** prevede una **clausola d'invarianza finanziaria** in capo

alle amministrazioni interessate per il funzionamento della cabina di coordinamento ed un divieto di corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento. Il **comma 5** proroga la durata delle **misure di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) dei profughi provenienti dall'Ucraina fino alla data del 31 dicembre 2024**, stabilita come termine dello stato di emergenza, e **incrementa le risorse del Fondo nazionale** per le politiche e i servizi dell'asilo per il 2024.

L'**articolo 10** è volto a **rafforzare il contributo del CNEL all'attuazione del PNRR**. In particolare, i **commi 1 e 2** recano una serie di modifiche normative volte a rafforzare il ruolo e la presenza del CNEL in materia di **cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR**, nonché il suo contributo nella piena implementazione del PNRR. Sono altresì previsti, in base a quanto disposto dal **comma 3**, un **incremento della dotazione organica del CNEL** e l'autorizzazione in suo favore, nel triennio 2024-2026, a procedere a determinate **assunzioni a tempo indeterminato** in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti della dotazione organica vigente. Il **comma 4** dispone inoltre che, ai fini della **nomina del Presidente e dei componenti del CNEL**, non trovano applicazione le disposizioni che non consentono l'attribuzione di incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Il **comma 5** reca infine le **disposizioni finanziarie**.

Il **Titolo II** reca "**Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC**" e include dieci Capi, **dall'articolo 11 all'articolo 44**.

L'**articolo 11** prevede nuove disposizioni relative alle **procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR**. Il **comma 1** stabilisce che la **misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato**, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. Il **comma 2** attribuisce alla Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il PNRR il compito di **rendere tale anticipazione disponibile** per le Amministrazioni centrali dello Stato e il **comma 3** prevede l'obbligo per le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR di provvedere al **recupero delle somme** eventualmente già erogate e a versarle negli appositi conti di tesoreria.

L'**articolo 12** interviene con misure di **semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi**. Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che, in relazione agli **interventi non più ricompresi nel PNRR**, connotati da un **avanzato livello di progettazione**, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state indette le relative procedure di gara, è consentita, in ogni caso, **l'applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata** già prevista dal decreto-legge n. 77 del 2021, dal decreto-legge n. 13 del 2023 e delle altre disposizioni legislative relative agli interventi finanziati con le risorse del PNRR. Sempre in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, il **comma 2** prevede che le **disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR**, continuano ad applicarsi ai **procedimenti in corso**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. Il **comma 3** prevede che continuano a trovare applicazione in relazione agli interventi defianziati, in tutto o in parte, dal PNRR a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le **disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale e conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili** contenute in una serie di atti legislativi esplicitamente richiamati. In tal caso, la disposizione fa espressamente riferimento al decreto-legge n. 77 del 2021, al decreto-legge n. 80 del 2021, al decreto - legge n. 152 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del 2023. Il **comma 3** aggiunge inoltre che continuano a trovare applicazione anche tutte le **"ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR"**. *Al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere tale fattispecie.*

Il **comma 4** prevede che le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi PNRR ricorrono per gli **adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo**, al **sistema informatico ReGiS**, definendo, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo. Il **comma 5** è volto a confermare il **contributo del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili** di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 in favore degli interventi defianziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, al fine della realizzazione in tempi rapidi di tali interventi. Il **comma 6**, **proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine** entro il quale, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni procedenti adottano **lo strumento della conferenza semplificata**, con le modalità speciali dell'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020 in base al quale, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le pubbliche amministrazioni adottano lo strumento della **conferenza semplificata in modalità asincrona**. Il **comma 7** estende il **campo di applicazione** del citato articolo 13, stabilendo che tali disposizioni si applicano, se più favorevoli, altresì alle

conferenze di servizi decisorie in modalità semplificata previste dal decreto-legge n. 77 del 2021, dal decreto-legge n. 13 del 2023 e dalle singole norme speciali tese a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC. *Al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere tale ultima fattispecie.*

Il **comma 8** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, volte a garantire **le pari opportunità e il diritto al lavoro alle persone disabili** si applicano con riferimento alle **procedure afferenti ai settori speciali del Codice dei contratti pubblici**, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento, limitatamente agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR. Il **comma 9** stabilisce che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni centrali adottano, in deroga alle disposizioni di legge, i **provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal nuovo PNRR** e che tali provvedimenti sono comunicati senza ritardo alla Struttura di missione PNRR e all'Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato. Il **comma 10** introduce alcune modifiche all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 con cui si prevedeva la possibilità di **ricorrere alla società SACE S.p.A. per il rilascio delle cauzioni** che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del PNC. Il **comma 11**, offre un chiarimento interpretativo in tema di **Zone logistiche semplificate** volto a far salvo il testo degli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Il **comma 12**, nell'ambito di tali misure di semplificazione, prevede che l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle **attività di impresa artigiana** non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Il **comma 13** stabilisce che le disposizioni di cui al precedente comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle **regioni a statuto speciale e nelle province autonome** di Trento e di Bolzano **nel rispetto dei rispettivi statuti** e delle relative norme di attuazione. Il **comma 14**, reca **disposizioni integrative** della disciplina di proroga dell'efficacia temporale del **provvedimento di VIA** oltre i termini di validità in esso indicati. Il **comma 15** prevede l'**attribuzione con D.P.C.M. a sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani, dei poteri attribuiti ai commissari straordinari** per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 e cioè la possibilità di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, **con le eccezioni stabilite dalla legislazione vigente**, ove strettamente necessario **ai fini della realizzazione dei progetti previsti dal PNRR** per la rapida esecuzione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica. Il **comma 16** **sospende fino al 31 marzo 2024 i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi soggetti ad autorizzazione unica nella zona economica speciale (ZES) per il Mezzogiorno**, non ancora definiti al 1° marzo 2024 da parte dei Commissari straordinari istituiti a partire dal 2017 per presiedere i Comitati di indirizzo delle ZES.

Il **Capo II (articoli da 13 a 18)** reca **misure urgenti in materia di istruzione e merito.**

L'**articolo 13**, composto da un unico comma, **modifica** alcune disposizioni della legge istitutiva del **Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore** per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR. La lettera *a)* del comma 1 prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito già appositamente previsto debba ora definire la **tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dagli ITS Academy** con le classi di concorso e non più anche i «crediti riconoscibili». La lettera *b)* del citato comma **elimina l'attuale vincolo normativo per cui i finanziamenti prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore sono ammessi soltanto per la realizzazione di nuove sedi degli ITS Academy e non anche per interventi su quelle già esistenti.** La lettera *c)* introduce due nuove disposizioni di carattere straordinario, la prima delle quali rende facoltativo, esclusivamente fino al 2025, il **cofinanziamento regionale** dei piani triennali di attività degli ITS Academy; la seconda disposizione prevede che, in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del **Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore** possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ITS Academy.

L'**articolo 14** reca disposizioni urgenti per l'**attuazione della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi.** Il **comma 2** abroga le disposizioni che disciplinavano la possibilità di partecipare, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, all'apposita **procedura straordinaria** per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzata all'**immissione in ruolo nonché all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria.** Il **comma 3** specifica che alla **formazione iniziale** si accede con il possesso dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola. Il **comma 4** **rende annuale la durata**, precedentemente biennale, **del corso teorico-pratico** al termine del quale si consegue

l'apposito **titolo di specializzazione** per l'accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti. Il **comma 5** demanda a un decreto ministeriale l'adozione del **modello nazionale di consiglio di orientamento**, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle Linee guida ministeriali per l'orientamento. Il **comma 6** stabilisce che, nel **documento da allegare al diploma**, al termine del primo ciclo di istruzione, contenente l'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, in una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Il **comma 7** prevede un'**anticipazione delle facoltà assunzionali dei docenti** anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente. Il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR, secondo quanto disposto dal **comma 8**, individua a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025-2026, un **contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale**, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole. Il **comma 9** stabilisce che le **risorse destinate al pagamento dei canoni di locazione** da corrispondere all'INAIL per la realizzazione delle scuole innovative sono altresì utilizzabili per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici. Il **comma 10** prevede che il decreto di riparto annuale delle risorse dell'apposito fondo nel quale confluiscono i **risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi** è adottato previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico. Il **comma 11**, lettera a), e il **comma 12**, recano disposizioni in materia di **incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario**, nell'ambito degli organici PNRR o Agenda Sud, disponendo, tra l'altro, che le istituzioni scolastiche possano attingere alle graduatorie di istituto in caso di rinuncia all'incarico. Viene inoltre dettata, in base al comma 1, lettera b), una specifica disciplina volta all'**incremento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio destinati al pagamento delle retribuzioni del predetto personale ATA**, con incarico temporaneo, destinato alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR.

L'**articolo 15**, costituito da un comma unico, reca talune modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella **ristrutturazione degli istituti tecnici**, mediante l'approvazione di uno o più regolamenti di delegificazione, al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR. Le disposizioni dell'articolo 15 introducono delle modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che attribuisce al Governo il compito di provvedere ad una **revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici**, al fine di poterne adeguare costantemente i *curricula* alle esigenze, in termini di competenze, del settore produttivo nazionale, secondo gli **obiettivi del PNRR**, orientandoli anche verso le **innovazioni introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0»**.

L'**articolo 16** è volto a ricondurre, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito, la **Scuola di alta formazione dell'istruzione**, superando l'assetto attualmente vigente, che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, da cui era solo vigilato. Nello specifico, il **comma 1** reca modifiche agli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del **sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli** di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, attuativo della legge 13 luglio 2005, n. 107, cosiddetta "Buona scuola". Il **comma 2 conferma gli atti già adottati e, fino alla naturale scadenza del mandato, gli incarichi già conferiti** ai sensi dell'articolo 16-*bis* previgente, specificando che il direttore generale in carica subentra nell'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto della Scuola. Il **comma 3** conferisce al Governo il compito di apportare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le necessarie modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 255 del 27 settembre 2022, che ha definito **l'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale della Scuola**.

Le misure oggetto del **Capo III**, di cui agli **articoli 17 e 18**, intervengono in **materia di università e ricerca**.

L'**articolo 17** reca disposizioni volte a **semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie** al fine di raggiungere gli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominata "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti", che prevede, come target finale, al 30 giugno 2026, la creazione di 60.000 posti letto



supplementari per gli studenti universitari fuorisede. I commi 1 e 2 modificano la legge n. 338 del 2000 e l'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023 intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia e prevedendo alcune agevolazioni per gli alloggi e le residenze per studenti universitari.

L'**articolo 18** reca misure volte a favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di **formazione superiore e ricerca**. Il **comma 1**, in particolare, prevede la **semplificazione delle procedure di adozione dei decreti ministeriali concernenti il riconoscimento dei crediti formativi universitari**. Il **comma 2**, interviene sull'ampliamento della **platea dei potenziali destinatari delle assunzioni e delle chiamate dirette** di studiosi da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, finanziate con le risorse del PNR. Il **comma 3** reca misure finalizzate a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.1 della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata "Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità", con l'obiettivo specifico di **incentivare la mobilità reciproca tra università ed enti pubblici di ricerca**.

Il **Capo IV**, composto dall'articolo 19, introduce **misure urgenti in materia di sport**.

L'**articolo 19** reca misure volte a **snellire le procedure di utilizzo**, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di talune tipologie di **risorse di cui all'investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2 del PNRR**. In questo contesto, il **comma 1** dispone che per gli interventi relativi all'**impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR**, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri può **autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito** del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. Il **comma 2** autorizza il Dipartimento a riprogrammare le risorse rese disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per **l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici** destinati agli sport invernali e per **la realizzazione di nuove palestre pubbliche** nei Comuni delle isole minori marine.

Il **Capo V**, composto dagli articoli 20 e 21, interviene con **misure in materia di digitalizzazione**.

L'**articolo 20** preveda **modifiche al codice dell'amministrazione digitale** di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il **comma 1**, lettera *a*), prevede che le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato possano **individuare l'ufficio del responsabile per la trasformazione digitale anche avvalendosi del supporto di società in house**, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In linea con le finalità dell'articolo, secondo quanto disposto dal **comma 1**, lettera *b*), **le pubbliche amministrazioni accreditate presso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati possono continuare ad avvalersi dei sistemi di interoperabilità "già attivi"**, mentre le norme modificate facevano riferimento ai sistemi di interoperabilità "già previsti dalla legislazione vigente". La lettera *c*) del **comma 1** prescrive **l'allineamento dei dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente**, con i medesimi **dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici** delle strade urbane. La medesima lettera richiede che gli archivi informatizzati dei soggetti pubblici richiamati dalla disposizione, da allineare con le anagrafiche contenute nell'Anagrafe, debbano essere "opportunamente integrati" con il **codice identificativo univoco** che la medesima Anagrafe attribuisce a ciascun cittadino, per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Il **comma 1**, lettera *d*), reca una **nuova disciplina di gestione delle deleghe per l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni** che richiedono l'identificazione informatica. La nuova disciplina, che sostituisce la precedente basata sul Sistema di gestione delle deleghe (SGD), prevede l'istituzione di una piattaforma di gestione deleghe realizzata e gestita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. attraverso la quale un cittadino iscritto all'Anagrafe nazionale della popolazione residente può delegare fino a due cittadini l'accesso ai servizi in rete. Al fine di **rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche**, la lettera *e*) del **comma 1**, istituisce il **Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema di portafoglio digitale italiano IT-Wallet)** e individua i soggetti incaricati della sua progettazione e della gestione nonché le sue caratteristiche, da maggiormente definire mediante linee guida (approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica). La disposizione prevede, inoltre, che nell'attesa della piena funzionalità del sistema di portafoglio digitale italiano siano rese disponibili, su richiesta, attraverso il **punto di accesso telematico "App IO"**, di cui all'articolo 64-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale, **le versioni digitali dei seguenti documenti: Tessera sanitaria-Tessera europea di assicurazione di malattia; patente di guida mobile; Carta europea della disabilità**. Nell'ambito della valorizzazione della raccolta e condivisione dei dati, il **comma 2** dell'articolo 20 prevede che il **Ministero dell'università e della ricerca trasmetta all'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS), entro il 30 giugno 2025, i dati in suo possesso relativi ai titoli di studio conseguiti**. Il successivo **comma 3** conferisce ad alcuni specifici soggetti i **diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società Pago PA S.p.A.**, costituita per la gestione della piattaforma digitale per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche



amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento. Tali diritti di opzione sono attribuiti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, ed al fornitore del servizio universale postale, per la restante quota. Il **comma 4** quindi interviene per un **coordinamento normativo** tra la disciplina previgente all'entrata in vigore del decreto-legge, che faceva riferimento alla società Pago PA S.p.A. come ad una società interamente partecipata dallo Stato, e la nuova disciplina nella quale si prevede che tale società possa essere controllata anche indirettamente dallo Stato, mediante società partecipate, in tutto o in parte. Il **comma 5** prevede la **disapplicazione alla Società Pago PA S.p.A. dell'obbligo di utilizzo delle convenzioni-quadro**, del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, **della rete telematica delle transazioni** nonché degli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip.

L'**articolo 21**, al **comma 1**, dispone in materia di **supporto tecnico-amministrativo nei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni** che possono attivare delle convenzioni con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.. Il **comma 2** prevede che anche **il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi dell'Istituto mediante apposita convenzione**, al fine di realizzazione di programmi pilota di definizione di **modelli per la dematerializzazione** degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità. Per prestare il supporto tecnico-operativo di cui ai commi precedenti, il **comma 3** prevede che l'Istituto Poligrafico può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi e società da questi controllate, che siano dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale, e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica che siano, anche in relazione a società da questi controllate, **Identity Provider** e abbiano la **qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale**, con esperienza pluriennale.

Il **Capo VI**, include gli articoli da 22 a 27, prevede misure urgenti in **materia di giustizia**.

L'**articolo 22**, **comma 1**, modifica le **condizioni per l'ammissione al bando di concorso per il reclutamento degli addetti all'ufficio per il processo, per l'accesso al concorso per magistrato ordinario o titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria, per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio**. Tali modifiche si applicano, secondo quanto precisato dal **comma 3** dell'articolo 22, anche agli **addetti all'ufficio per il processo in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge**. Il **comma 4** reca infine disposizioni in materia di **copertura finanziaria** per l'espletamento di ulteriori procedure concorsuali. L'articolo 22 prevede anche disposizioni relative a **procedure straordinarie di reclutamento presso il Ministero della giustizia** ( comma 1, lettera *b*)), disposizioni per la **stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia del personale assunto a tempo determinato** (comma 1, lettera *c*). Il **comma 2** dell'articolo 22 **proroga al biennio 2024-2025 l'autorizzazione per il Ministero della giustizia all'assunzione di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato**. I commi 5, 6 e 7 recano infine **disposizioni in materia di categorie e settori di specializzazione dei periti iscritti nell'apposito Albo istituito presso il tribunale**.

L'**articolo 23** interviene con **misure incentivanti per il personale degli uffici giudiziari** che raggiungono l'obiettivo del PNRR di riduzione dei procedimenti civili pendenti. Più nel dettaglio il **comma 1** prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, **il Ministero della giustizia debba rilevare, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e procedere all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali**. Il **comma 2** dispone che per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della giustizia può individuare una **quota delle risorse di cui all'investimento M1C1- 1.8 del PNRR, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della giustizia**. Il **comma 3** precisa **le modalità e i limiti di utilizzo delle risorse** individuate dal precedente comma e la destinazione delle risorse eventualmente non attribuibili. Infine, il **comma 4** stabilisce che l'eventuale **quota di risorse non attribuibile al personale** sarà versata dal Ministero della giustizia in favore dei conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

L'**articolo 24** disciplina la **procedura concorsuale riguardante i magistrati tributari**, in deroga a quella ordinaria, **per l'assunzione e assegnazione presso le Corti di giustizia tributaria** di un numero di magistrati tributari idoneo a garantire la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024. Il **comma 1** definisce i criteri delle **prove concorsuali** e del loro svolgimento, nonché per la **valutazione dei candidati**, definendo una **procedura concorsuale semplificata per l'anno 2024**, finalizzata all'assunzione di 68 magistrati tributari oltre alle unità di magistrati non assunte ai sensi del comma 10 della legge 130 del 2022.

Il comma 2 individua un termine di trenta giorni entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze deve bandire il suddetto concorso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'**articolo 25** apporta modifiche alla **disciplina del pignoramento presso terzi** contenuta nel codice di procedura civile e nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 546 c.p.c. sugli obblighi del terzo pignorato, introduce delle **soglie minime di maggiorazione** per scaglionare rispetto alla somma precettata. Il medesimo comma, alla lettera *b*), aggiunge l'articolo 551-*bis* alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, prevedendo che, salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o si sia estinto o concluso il processo esecutivo, **il pignoramento presso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica del pignoramento o di una dichiarazione di interesse al terzo**. La lettera *c*), del comma 1, modifica l'articolo 553 del codice di procedura civile introducendo l'obbligo in capo al creditore di fornire al terzo tutti gli **elementi per dare esecuzione all'ordinanza di assegnazione**. La lettera *d*) disciplina l'obbligo in capo alla cancelleria di **comunicare l'ordinanza di estinzione** per mettere a conoscenza il terzo pignorato dell'estinzione della procedura. Il **comma 2** apporta le **conseguenti modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile**. Il **comma 3** definisce l'ambito di applicazione del nuovo articolo 551-*bis*, includendo anche le procedure esecutive pendenti. Il **comma 4** reca una disciplina transitoria e il **comma 5** interviene **sull'efficacia dei pignoramenti pendenti** da almeno otto anni.

L'**articolo 26** reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in **materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti**. Il **comma 1**, lettera *a*), interviene sulle definizioni recate dall'articolo 2 del testo unico del casellario. La lettera *b*) del comma 1 prevede il rilascio del **certificato generale da parte dell'ufficio locale del casellario anche nel caso in cui l'istante non sia stato ancora accreditato alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati**. La lettera *c*) regola in modo analogo, ossia mediante accreditamento alla PDND, **la consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi**; nelle more dell'accREDITAMENTO la consultazione continuerà sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime. La lettera *d*) modifica l'articolo 42 del testo unico del casellario, adeguandolo al **ruolo tecnico riconosciuto alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA)**. Le lettere *e*) e *f*) introducono nuove norme e modifiche al citato testo unico al fine di chiarire che la **gestione del sistema informatico del casellario giudiziale è riservata a DGSIA**, che è competente anche per l'adozione delle regole tecniche in materia di casellario.

L'**articolo 27** dispone un **differimento delle disposizioni transitorie** dettate dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022 **in materia di giustizia riparativa**. Il comma 1, lettera *a*), differisce al 31 dicembre 2023 i termini previsti dalle norme dell'articolo 92, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 150, ossia **del *dies a quo* del termine di sei mesi, assegnato alle singole Conferenze locali per provvedere alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale; del *dies a quo* per il computo del quinquennio di riferimento per la valutazione dell'esperienza maturata dai soggetti in questione; della data di consolidamento del curriculum degli operatori in servizio**. La lettera *b*), differisce alla medesima data il termine di cui all'articolo 93 dello stesso decreto legislativo, circa **il possesso dei requisiti formativi ed esperienziali** per l'iscrizione all'elenco dei mediatori.

Il **Capo VII**, composto dal solo articolo 28, introduce **misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti**.

L'**articolo 28** prevede che - con decreto interministeriale (MIT-MEF) - si disponga **la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari** ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, secondo quanto stabilito con decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023. L'articolo mira a garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, nelle more dell'aggiornamento della parte investimenti del contratto di programma, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana S.p.A., stabilendo che nel medesimo decreto si provvede alla **ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**.

L'**articolo 29** interviene sulla disciplina in materia di **lavoro e legislazione sociale**. In particolare, i **commi 1 e 3**, integrano i **requisiti necessari per fruire dei benefici previsti da tale normativa e modificano il quadro sanzionatorio** per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. I **commi 4 e 5** modificano altresì il quadro sanzionatorio in caso di **violazioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro**. Il **comma 6** interviene sulla **disciplina sanzionatoria** riferita alle violazioni in materia di impiego di **lavoratori**

**occasionali in agricoltura. I commi da 7 a 9** introducono altresì un **meccanismo di premialità** in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. **Il comma 2 e i commi da 10 a 13**, recano disposizioni in materia di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare, intervenendo in materia di trattamento economico del personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto, di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili e di sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori. **Il comma 14** prevede che all'attuazione delle suddette disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. **I commi da 15 a 18** prevedono, entro determinati **limiti di spesa, un esonero contributivo totale**, per un periodo massimo di 24 mesi, **in caso di assunzioni (o di trasformazioni) a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell'indennità di accompagnamento**, a condizione che il datore di lavoro destinatario della prestazione possieda un ISEE non superiore a 6.000 euro. **Il comma 19** dell'articolo 29 reca alcune novelle alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La novella di cui alla lettera a) sostituisce la previsione del rinvio a una disciplina regolamentare per la definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, relativo ad alcuni settori, con l'introduzione, in via diretta legislativa e con decorrenza dal 1° ottobre 2024 (e in ogni caso non prima dell'adozione del decreto ministeriale di cui ai capoversi 1, alinea, e 9), dell'obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili – obbligo che può essere esteso ad altri settori secondo la procedura di cui al capoverso 10 della lettera a); sono escluse dall'obbligo (capoverso 11) le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione (comunemente denominata SOA) prevista dal codice dei contratti pubblici. La patente – rilasciata in base alle condizioni di cui al capoverso 1 – ha una dotazione iniziale di 30 crediti (capoverso 3); lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato (capoversi 3 e 8) alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti; il capoverso 8 commina le sanzioni amministrative per la violazione del divieto di attività (divieto conseguente alla mancanza del suddetto requisito) e fa salvo, nei termini ivi individuati, il completamento delle attività in corso. Le norme sulla riduzione dei crediti e sulla reintegrazione degli stessi sono poste, rispettivamente, dai capoversi da 4 a 6 e dal capoverso 7. La novella di cui alla lettera b) del presente comma 19 introduce, nell'ambito degli adempimenti a carico del committente o responsabile dei lavori nei suddetti cantieri temporanei o mobili, l'obbligo di verifica del possesso – da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti (anche se in regime di subappalto) – della summenzionata patente o dell'attestazione di qualificazione cosiddetta SOA. La novella di cui alla successiva lettera c) commina la sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di violazione del suddetto obbligo di verifica o dell'obbligo di trasmissione dell'attestazione dell'avvenuta verifica. **Il comma 20** del presente articolo 29 stima gli oneri derivanti dal precedente comma 19, specifica che essi sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e provvede alla copertura degli effetti in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto.

**L'articolo 30, comma 1**, modifica, con decorrenza dal 1° settembre 2024, **il regime delle sanzioni civili, posto per i soggetti, compresi i lavoratori autonomi, che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali. Il comma 2 e il comma 3** modificano alcune norme che prevedono, per particolari fattispecie, **l'esclusione o la riduzione della sanzione civile** in oggetto. **Il comma 4** fa salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di **regimi sanzionatori più favorevoli** per il contribuente rispetto a quelli derivanti dai precedenti commi da 1 a 3. **I commi 5 e 6** introducono **nuove fattispecie di inadempimenti successivi alle informative dell'INPS** e **i commi da 7 a 9 stabiliscono il relativo regime sanzionatorio**. In tale ambito, i commi 7 e 8 e il comma 9 riguardano, rispettivamente, i casi di pagamento secondo le modalità e i termini indicati nelle medesime informative e i casi di ulteriore inadempimento. **I commi da 10 a 12** prevedono che, a decorrere dal 1° settembre 2024, l'INPS possa svolgere **accertamenti d'ufficio riguardo agli obblighi di contribuzione previdenziale**. **I commi 13 e 14** disciplinano gli effetti di tale attività di accertamento, prevedendo anche una **sanzione civile ridotta** per il caso di pagamento entro un determinato termine. **I commi 15 e 16 recano le norme finanziarie**.

**L'articolo 31** reca disposizioni concernenti **il personale ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e riordino delle funzioni ispettive**. **I commi 1 e 2** prevedono, con riferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente **la proroga di autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate e l'autorizzazione ad effettuare ulteriori assunzioni di 250 unità di personale**. **Il comma 3** autorizza il medesimo Ispettorato ad espletare le relative **procedure concorsuali** e detta disposizioni concernenti tali procedure. **Il comma 4** provvede alla **quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari** derivanti dai commi 2 e 3. **I commi da 5 a 9 dispongono l'incremento di 50 unità di personale mediante nuove assunzioni da parte dell'Arma dei carabinieri** del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, recando altresì la quantificazione e la copertura dei relativi oneri. Le disposizioni dei **commi 10 e 11** intervengono in

relazione alla **destinazione di risorse per misure per l'efficiamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro**, per il personale del medesimo Ispettorato, nonché per interventi in materia di vigilanza (nel settore del lavoro e della legislazione sociale) e di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Il **comma 12** sopprime sia la previsione dell'attribuzione in via esclusiva, a regime, all'Ispettorato nazionale del lavoro delle funzioni ispettive in materia di lavoro e di legislazione sociale sia l'inquadramento del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL in ruoli ad esaurimento, con il conseguente **nuovo inquadramento nella dotazione organica del rispettivo Istituto**.

Il **Capo IX**, che include gli **articoli dal 32 al 41**, reca misure urgenti in **materia di investimenti**.

L'**articolo 32, comma 1**, interviene in materia di **investimenti attribuiti ai comuni dalle Regioni e dal Ministero dell'interno per gli interventi infrastrutturali** relativi al periodo 2021-2034, disposti dall'articolo 1, commi 134-148, della legge di bilancio 2019. Tali misure si concentrano, in particolare, sulle tempistiche di attuazione e conclusione dei lavori, sull'erogazione e rendicontazione dei contributi e sul monitoraggio degli investimenti, con **riferimento alla cosiddette «medie opere»**. Il **comma 2** incarica il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti **articolazioni del genio militare, della progettazione, dell'esecuzione dei lavori nonché dell'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania** per l'accoglienza di migranti in territorio albanese.

L'**articolo 33** modifica la disciplina dei progetti delle cosiddette **«piccole opere»**. Ossia **investimenti infrastrutturali dei comuni**. Le modifiche sono volte a: eliminare i riferimenti alla disciplina del PNRR in virtù dello stralcio di tali investimenti dal novero delle misure finanziate dal Piano; riformare le disposizioni sul monitoraggio; fissare nuovi termini per l'aggiudicazione dei lavori nonché il termine unico del 31 dicembre 2025 per la conclusione degli stessi, nonché a disciplinare i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta; modificare le modalità di erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno al comune beneficiario; disciplinare le procedure di revoca dei contributi assegnati in caso di mancato rispetto dei termini previsti nonché a regolare l'utilizzo delle risorse derivanti dalle revoche.

L'**articolo 34** modifica la disciplina sui **Piani urbani integrati** al fine di adeguarla alla recente revisione del PNRR. Il comma 1, lettera *a*), **rimodula le risorse assegnate alle città metropolitane**, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» per il periodo 2022-2026, riducendone l'ammontare complessivo per ciascuna annualità dal 2024 al 2026. La successiva lettera *b*) sostituisce l'Allegato 1 al decreto-legge n. 152 del 2021 con l'Allegato 3 del decreto in esame. Il **comma 2 integra l'ammontare delle risorse disponibili** per complessivi 1.593,80 milioni di euro.

Le disposizioni dell'**articolo 35** adeguano la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano con riguardo agli **interventi relativi alla rigenerazione urbana**. Nello specifico, al **comma 1**, lettera *a*), è stata prevista la modifica del comma 42-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 1 del 2019, a seguito della **revisione dell'ammontare di spesa stanziato per l'attuazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1**, indicando il nuovo stanziamento pari a 1,5 miliardi di euro a valere sulle risorse del PNRR per il periodo 2021-2024. A tali risorse si aggiungono i 500 milioni di euro previsti a valere sul **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)**. Il comma 1, lettera *b*), prevede che tutti i comuni assegnatari delle risorse di cui al comma 42-*bis*, unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026 siano tenuti al **rispetto degli obblighi previsti per l'attuazione del PNRR**.

L'**articolo 36** reca disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a **fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016**. Il **comma 1** include una norma di interpretazione autentica volta a chiarire l'applicabilità di particolari **disposizioni derogatorie alle procedure di affidamento indette successivamente al 1° luglio 2023** e relative ai nuovi investimenti della misura M2C4-I.2.1b del PNRR. Il **comma 2** riguarda le disposizioni sulla **valutazione ambientale e la verifica dei progetti di infrastrutture stradali** interessate dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale.

L'**articolo 37** modifica le **disposizioni che regolano le attività del Nucleo PNRR Stato-Regioni**. In particolare, si prevede che il Nucleo PNRR Stato-Regioni svolge una **funzione di supporto tecnico alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano nell'elaborazione dei cosiddetti «Progetti bandiera»**, al fine di favorire il confronto con le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, senza incidere sulle loro competenze e senza modificare le modalità di finanziamento vigenti.

L'**articolo 38** istituisce e disciplina il **piano "Transizione 5.0"**. L'articolo introduce un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di **progetti**

**di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici** alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti. L'articolo 38 disciplina anche i requisiti per ottenere le agevolazioni e soggetti esclusi; l'elenco degli investimenti agevolabili; il calcolo dei parametri rilevanti ai fini dell'agevolazione; le condizioni di accesso all'agevolazione tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l'effettiva realizzazione degli investimenti; le modalità di utilizzo del credito di imposta e il suo cumulo con altri incentivi; il regime dei controlli; l'implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell'andamento dell'agevolazione.

**L'articolo 39** dispone che **l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. trasferisca all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A.**, su richiesta del commissario, somme fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in amministrazione straordinaria versate in apposito patrimonio destinato.

**L'articolo 40** interviene con disposizioni che riducono **i tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni**. In particolare, il **comma 1, riduce da 45 a 30 giorni dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti** da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione. Il **comma 2** riduce **il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all'Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni**. Si prevede al **comma 3** la comunicazione mediante la **Piattaforma dei crediti commerciali**, per ogni singola pubblica amministrazione, dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati. I **commi da 4 a 7** disciplinano per i ministeri e i comuni con popolazione superiore a 60mila abitanti, i **Piani degli interventi necessari**. Il **comma 8** dispone l'istituzione del **Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento**. Infine, il **comma 9** estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, in quanto compatibili, **alle province e città metropolitane**.

**L'articolo 41** stabilisce la **pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'elenco delle asseverazioni rendicontate per gli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR**. La disposizione precisa che il programma di controllo sugli interventi rientranti nella misura del superbonus, predisposto dall' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, viene integrato dalle istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei.

Il **Capo X** include gli **articoli da 42 a 44** e reca disposizioni urgenti in materia di **investimenti del Ministero della salute**.

**L'articolo 42** introduce norme relative al **fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale** ai fini del potenziamento delle **competenze dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)**. Il **comma 1** modifica la **disciplina sul fascicolo sanitario elettronico**, i sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale, al fine di ridisegnare e valorizzare il ruolo dell'AGENAS, anche in relazione al perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR.

**L'articolo 43** prevede una specifica competenza relativa alla **Piattaforma nazionale digital green certificate** o "certificazione verde", allo scopo di far fronte ad eventuali emergenze sanitarie, finalizzata ad agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali, utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di **certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità**. Il **comma 1** autorizza la Piattaforma nazionale ad emettere, rilasciare e verificare le certificazioni disposte dalla normativa vigente e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministero della salute. Il **comma 2** precisa che le predette certificazioni devono essere rilasciate in **formato digitale e compatibile con le specifiche tecniche comunitarie**. Per assicurare l'evoluzione della citata Piattaforma nazionale, il **comma 3** **autorizza la spesa di 3,85 milioni di euro per l'anno 2024** da gestire in base ad apposita convenzione tra MEF-RGS e SOGEI S.p.A, mentre, **a decorrere dal 2025 è autorizzata la spesa 1,85 milioni annui**. Il **comma 4** reca la **copertura finanziaria**.

**L'articolo 44, comma 1**, rivede, mediante alcune **modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali**, la disciplina del trattamento mediante interconnessione dei dati personali relativi alla salute, rinviando, quanto alle modalità del trattamento e alla regolazione dell'interconnessione, a decreti del Ministro della salute, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il **comma 2** precisa che agli **oneri** derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvederà a valere sulle risorse del PNRR destinate alla Missione "Salute", Componente Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare al sub-investimento relativo al "Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS - progettazione e la costruzione dello strumento".

Il **Titolo III (articoli 45 e 46)** reca **norme di coordinamento** e quelle relative all'**entrata in vigore del decreto-legge**.

L'**articolo 45, comma 1, abroga il cosiddetto Fondo controesodo**, previsto con dotazione di tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 e le cui risorse fino ad esaurimento dello stesso, erano rivolte a favorire il trasferimento della residenza fiscale in Italia. Il **comma 2 abroga alcune disposizioni che consentono l'accollo da parte dello Stato dei mutui contratti da comuni, province e città metropolitane**.

L'**articolo 46** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. **Il decreto-legge è dunque vigente dal 2 marzo 2024.**

## Motivazioni della necessità ed urgenza

Il preambolo del decreto-legge individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporremisure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi. Il provvedimento contiene altresì disposizioni concernenti l'Autostrada pedemontana lombarda Spa (articolo 8, comma 23); le risorse per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina (articolo 9, comma 5); l'assetto societario della società PagoPA (articolo 20, commi da 3 a 5); l'albo dei periti presso il tribunale (articolo 22, commi da 5 a 7); il pignoramento di crediti verso terzi (articolo 25), l'esonero contributivo per lavoro domestico (articolo 29, commi da 15 a 18) l'introduzione di una patente nel settore edile (articolo 29, commi 19 e 20), le violazioni in ambito contributivo e i relativi accertamenti da parte dell'INPS (articolo 30), la realizzazione delle strutture di accoglienza dei migranti in Albania (articolo 32, comma 2), misure urgenti per la continuità operativa degli impianti ex-ILVA (articolo 39).

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento pare prevalentemente riconducibile alle materie "**sistema tributario e contabile dello Stato**", "**organi dello Stato**", "**tutela della concorrenza**", "**ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato**", "**giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa**", "**norme generali sull'istruzione**", attribuite alla competenza legislativa **esclusiva** statale dall'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l) e n) della Costituzione.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano in particolare le sent. nn. 14 e 272 del 2004, n. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008), l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di "tutela della concorrenza", pur non attribuendo integralmente gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004).

Assumono altresì rilievo le materie "**tutela e sicurezza del lavoro**", "**governo del territorio**" e "**tutela della salute**" attribuite alla competenza **concorrente** tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

Con riferimento alle forme di raccordo con il sistema delle autonomie territoriali contemplate dal decreto-legge, si segnala che:

- l'articolo 5, comma 2, prevede che alla struttura di supporto al Commissario straordinario per la realizzazione di nuovi posti letto per gli studenti universitari di cui al comma 1 sia assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti;

- l'articolo 7, comma 2, prevede che alla struttura di supporto al Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura di cui al comma 1 sia assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, scelti previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti;

- l'articolo 14, comma 10, - dando seguito a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 223 del 22 dicembre 2023 - dispone che i risparmi accertati ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 siano iscritti nel Fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministero dell'economia, previo parere della Conferenza

unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico;

- l'articolo 15, comma 2, lettera *d*), prevede l'adozione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, delle Linee guida per la definizione delle modalità di stipulazione e dei contenuti degli accordi denominati «Patti educativi 4.0»;

- l'articolo 20, comma 1, lett. *e*), inserendo il nuovo art. 64-*quater* nel codice dell'amministrazione digitale, prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di AgID e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza Stato-regioni, di apposite linee guida al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet (portafoglio digitale italiano).

Si segnala, inoltre, che il provvedimento in esame fa richiamo a una serie di disposizioni che già prevedono forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali, come nel caso degli articoli 5, in materia di alloggi universitari, e 7, in materia di superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura, (che richiamano l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede, tra le altre cose, che nelle materie regionali l'ordinanza di esercizio dei poteri sostitutivi per l'attuazione del PNRR sia adottata previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) e dell'articolo 15 (che, nel modificare le norme regolatrici della materia per l'adozione dei regolamenti di delegificazione concernenti la riforma degli istituti tecnici, richiama l'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, il quale richiede, per l'adozione di tali regolamenti, il parere in sede di Conferenza unificata).

Cost105	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	✕ CD_bilancio